



Studio Legale SMAF & Associates [S.T.A. - S.A.S]

Società Multiprofessionale Avvocati Fiscalisti

Roma - Milano - Bologna

Law Firm in Italy

www.smaf-legal.com

info@smaf-legal.com

ROMA
MILANO
BOLOGNA

BULGARIA

TUTELA DEL CONSUMATORE IN BULGARIA

di

Avv. Francesco Misuraca

www.smaf-legal.com

Premessa

Le fonti del diritto in tema di tutela del consumatore sono le seguenti:

- Legge del 9 dicembre 2005 e successive modifiche a tutela dei consumatori;
- Legge del 30 giugno 2006 sul credito al consumo;
- Regole e procedure delle commissioni di conciliazione pubblicata nella Gazzetta dello Stato il 13 febbraio 2006;
- Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 25 aprile 2006 sulle informazioni ai consumatori dei prodotti e servizi pericolosi;
- Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2006 sulle imitazioni dei prodotti alimentari;
- Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2006 relativa al ritiro e distruzione di prodotti pericolosi;
- Ordinanza del Ministero dell'economia del 7 giugno 2006 per il finanziamento delle associazioni a difesa dei consumatori;
- Regole e procedure relative alla Commissione a Tutela dei Consumatori adottate dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2006;
- Legge del 15 ottobre 1999 e successive modifiche;
- Legge del 7 giugno 2002 e successive modifiche;
- Legge dell'1 ottobre 1999 e successive modifiche sui requisiti tecnici dei prodotti;
- Legge del 10 agosto 2004 e successive modifiche in tema di salute;
- Legge dell'8 maggio 1998 e successive modifiche sulla tutela della concorrenza;
- Legge dell'11 novembre 2005 e successive modifiche del 5 maggio 2006 sulla standardizzazione; Legge del 29 aprile 1998 sui depositi bancari;
- Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2006 sull'etichettatura e sui nomi dei prodotti tessili;
- Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2003 sulla etichettatura degli elettrodomestici;

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Ph.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)2 700508100

MILANO
Via Monti 8, 20123
Ph.: + 39 (0)2 00615017
Fax.: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Ph.: + 39 (0)51 6440543
Fax.: + 39 (0)51 0952565



Studio Legale SMAF & Associates [S.T.A. - S.A.S]

Società Multiprofessionale Avvocati Fiscalisti

Roma - Milano - Bologna

Law Firm in Italy

www.smaf-legal.com

info@smaf-legal.com

ROMA
MILANO
BOLOGNA

- Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2006 sull'etichettatura dei materiali usati nella calzature;
- Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2006 sui cristalli in vetro;
- Ordinanza del Ministero della salute del 30 novembre 2005 e successive modifiche sui prodotti cosmetici.

Elementi di base della tutela del consumatore

L'oggetto della normativa consiste nella tutela dei seguenti diritti fondamentali del consumatore:

- diritto alla protezione contro i rischi derivati dall'acquisto di beni e servizi che possono mettere in pericolo la vita o la salute;
- diritto di difendere i propri interessi economici;
- diritto di chiedere tutela giuridica o extra giudiziale;
- diritto di associarsi allo scopo di tutelare gli interessi individuali e comuni;
- diritto di informazione.

Clausole vessatorie

Ogni clausola contrattuale, che limiti in qualche modo ed elimini la responsabilità da prodotto per danni derivati da prodotto difettoso, è nulla.

Conformità dei beni al contratto

Prima di acquistare dei beni il consumatore ha il diritto di ottenere ogni tipo di informazione necessaria riguardo alla natura di ciò che sta per comprare: istruzioni, etichettatura dei beni, prezzi.

Il venditore deve fare in modo che il consumatore sia in grado di accedere a queste informazioni in modo completo, chiaro e appropriato, tenuto conto delle caratteristiche dei consumatori. Il venditore è comunque responsabile anche se le suddette informazioni non gli sono state fornite dal produttore o dall'importatore.

Vizi del prodotto

Il termine di garanzia dei beni acquistati dopo la legge di adeguamento agli standard europei del 2005 è di due anni.

Più che altro, il produttore è responsabile, sotto forma di *responsabilità da prodotto*, per ogni danno di tipo economico derivante dalla difettosità del bene, salvo la prova contraria, successivamente alla vendita la responsabilità passa all'importatore se il

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Ph.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)2 700508100

MILANO
Via Monti 8, 20123
Ph.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Ph.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



Studio Legale SMAF & Associates [S.T.A. - S.A.S.]

Società Multiprofessionale Avvocati Fiscalisti

Roma - Milano - Bologna

Law Firm in Italy

www.smaf-legal.com

info@smaf-legal.com

ROMA
MILANO
BOLOGNA

produttore non viene identificato; se non viene accertata la responsabilità del produttore e dell'importatore, essa ricade sul venditore. L'applicazione della legge è in corso di attuazione.

Azioni legali per difetti del prodotto

Le eventuali controversie in materia possono essere risolte dalle commissioni di conciliazione (ne esistono 27 nel territorio) alle quali le parti possono volontariamente rivolgersi ed, in tali casi, la decisione da esse prese non sono vincolanti per le parti, per cui, in caso di mancato ottemperamento di una delle parti a tale decisione questi potrà rivolgersi al giudice ordinario.

Responsabilità da prodotto

La Legge del 10 giugno 2006, che recepisce la Direttiva 85/374 EEC, ha sostituito la precedente legge del 1999. Il produttore deve sempre informare il consumatore degli eventuali rischi che egli corre nell'utilizzazione di un determinato prodotto, tale obbligo ricade anche sull'importatore e sul venditore, i quali dovranno rimuovere dal mercato i beni considerati pericolosi, nel momento stesso in cui ne vengono a conoscenza.

Pertanto, tutte le merci importate devono avere un'etichetta in lingua bulgara o anche in inglese; tale regola non riguarda le bibite alcoliche, i profumi e i prodotti del tabacco; l'etichettatura deve contenere i seguenti dati: produttore, importatore (denominazione, marca commerciale) con indirizzo e recapiti completi del produttore; denominazione del prodotto, numero di controllo oppure altro numero di identificazione; paese di provenienza; prezzo; marchio per la segnalazione della partita, alla quale appartiene il prodotto.

A seconda del tipo della merce vengono indicati anche i seguenti dati: composizione e caratteristiche principali (per i prodotti alimentari un elenco dei principali componenti del prodotto); avvisi, rischi per l'utilizzo; esigenze per la conservazione, manipolazione e utilizzo; indicazioni per l'utilizzo (se necessario); durata minima o termine di scadenza; numero degli additivi aggiunti secondo la classificazione dell'UE; l'informazione per i prodotti diretta ai consumatori, tranne quella obbligatoria, può essere indicata tramite simboli internazionali riconosciuti.

Sull'imballaggio di trasporto dei prodotti non alimentari vengono applicate etichette o marcature con dati concernenti la precisa denominazione del prodotto, il nome e

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Ph.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)2 700508100

MILANO
Via Monti 8, 20123
Ph.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Ph.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



Studio Legale SMAF & Associates [S.T.A. - S.A.S]

Società Multiprofessionale Avvocati Fiscalisti

Roma - Milano - Bologna

Law Firm in Italy

www.smaf-legal.com

info@smaf-legal.com

ROMA
MILANO
BOLOGNA

l'indirizzo del produttore o dell'importatore, il peso netto e il numero delle singole confezioni, nonché i segni obbligatori per il trasporto.

Il produttore è responsabile per ogni danno di tipo economico derivante dalla difettosità del bene, salvo la prova contraria, successivamente alla vendita la responsabilità passa all'importatore se il produttore non viene identificato; se non viene accertata la responsabilità del produttore e dell'importatore, essa ricade sul venditore.

Il risarcimento del danno comprende il danno emergente e il lucro cessante; non è incluso il prezzo pagato per il bene difettoso. Sono risarcibili i danni per morte, danno al fisico ed ad altri beni (escluso il bene danneggiato) di valore superiore a BGN 500.

Il consumatore danneggiato deve provare che il danno è derivato da un difetto del bene ed il legame tra causa ed effetto. La responsabilità del produttore può comportare una multa fino a 100 milioni di BGN.

Le competenti autorità possono ordinare il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi, per cui, il mancato adeguamento a tale ordine comporta la applicazione di multe da BGN 3.000 a BGN 15.000. Ogni clausola contrattuale, che limiti in qualche modo e elimini la responsabilità da danno derivato da prodotto difettoso, è nulla.

L'azione può essere proposta entro 5 anni dal verificarsi del danno causato dal prodotto difettoso o entro 5 anni dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del fatto che il danno deriva dal prodotto difettoso. In ogni caso l'azione non può essere proposta, se sono passati più di 10 anni da quando il prodotto è stato immesso nel commercio.

La garanzia della responsabilità del produttore deve essere posta in evidenza attraverso l'etichettatura. La normativa bulgara prevede responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Non c'è responsabilità per danno da prodotto, se questo non fu posto in circolazione dal produttore o distributore, se il difetto non esisteva al tempo della messa in commercio, se il prodotto non fu realizzato per essere messo in commercio, se il prodotto è conforme a discipline autoritative. Nel corso di un processo per responsabilità da prodotto è possibile la nomina di periti da parte del tribunale e comunque le perizie formulate non sono vincolanti per il tribunale.

Nel caso che lo stesso tipo di prodotto abbia causato danno a due o più consumatori, essi potranno autorizzare per iscritto una associazione di consumatori a rappresentarli; in tale caso l'associazione di consumatori farà un pubblico annuncio con cui anche altri consumatori potranno conferire rappresentanza processuale. Le cause di valore

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Ph.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)2 700508100

MILANO
Via Monti 8, 20123
Ph.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Ph.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



Studio Legale SMAF & Associates [S.T.A. - S.A.S]

Società Multiprofessionale Avvocati Fiscalisti

Roma - Milano - Bologna

Law Firm in Italy

www.smaf-legal.com

info@smaf-legal.com

ROMA
MILANO
BOLOGNA

superiore a BGN 5.000 potranno essere appellate. La parte che vince la causa avrà diritto al rimborso di spese processuali ragionevoli.

E-commerce e consumatore

Il Paese si sta adeguando agli standard europei, ma l'attuale regolamentazione in relazione al consumatore della tecnologia informatica prevede per lo più una tutela pubblicistica nel consumo di servizi postali e nel campo delle telecomunicazioni. Differentemente da Francia, Italia, Germania e dagli altri Stati della prima comunità europea manca una completa tutela privatistica dedicata al consumatore nel commercio elettronico o indiretto.

Sul solo versante pubblicistico, una legge del 2001 (SG 34/2001) sul Documento Elettronico e sulla Firma Elettronica ha conferito speciali poteri alla Commissione di Stato per le Telecomunicazioni quanto all'approvazione dei manuali di tutela del consumatore e delle correlate procedure di sicurezza (art.32), con chiaro riferimento all'eventuale stipula di contratti telematici e allo scambio di dati sensibili.

La legge sulla Radio e sulla Televisione del 1998, varie volte modificata (l'ultima riforma è del dicembre 2004) ha prescritto (art.33) che il Consiglio per i Media Elettronici debba supervisionare le attività radiotelevisive con specifico riguardo alla protezione dei diritti dei consumatori. Il riferimento è chiaramente rivolto alle attività di *marketing* svolte tramite la radio e la televisione.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Ph.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)2 700508100

MILANO
Via Monti 8, 20123
Ph.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Ph.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565